Fondazione Scolastica
“Legato Emilia Bertolla”

38020 RUMO (TN) - Frazione Mocenigo
Cod. Fisc. 83 004 610 222
Eretta in Ente Morale con R.D. 24 novembre 1932, n. 1656
(G.U. del 2 gennaio 1933 n. 1)
Iscritta al Tribunale di Trento
al n. 46 Reg. Persone Giuridiche

STATUTO VIGENTE

Approvato con REGIO DECRETO 24 novembre 1932, n. 1656.
(Pubblicato in sunto nella Gazz. Uff. del 2 gennaio 1933 n. 1)
(Modificato con D.G.P. Trento 13 giugno 1980, n. 5834, pubblicato in BURTAA 9 settembre 1980, n. 46)
(Modificato con D.G.P. Trento 4 ottobre 1985, n. 9333, pubblicato in BURTAA 12 novembre 1985, n. 50)

Art. 1

È istituita in Mocenigo di Trento una Fondazione scolastica per il conferimento di borse di studio, intitolata "Legato Emilia Bertolla" giusta le disposizioni contenute nel testamento olografo 10 giugno 1920 della signora Emilia Bertolla.

Art. 2

Il patrimonio della Fondazione è formato da beni immobili per L. 35.770.000, come risulta dalla perizia asseverata dal geom. Giacomoni Silvano di Cles di data 30.6.1978, e da beni mobili per l'importo di L. 31.939.404, come risulta dalla dichiarazione dell'Amministrazione del "Legato Emilia Bertolla" del 12.1.1979. (1)

(1) Articolo così modificato con D.G.P. Trento 13 giugno 1980, n. 5834, pubblicata in BURTAA 9 settembre 1980, n. 46 Testo previgente: [Il patrimonio della fondazione è formato di beni immobili e mobili per l'importo complessivo di L. 201.744,70 come risulta dall'inventario in data 3 maggio 1926.]

Art. 3

La Fondazione viene amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da:

1. il Sindaco pro-tempore del Comune di Rumo;
2. un membro laico nominato dal Consiglio Parrocchiale di Lanza-Mocenigo;
3. il Direttore Didattico competente per zona o suo delegato. (2)

(2) Comma così modificato con D.G.P. Trento 4 ottobre 1985, n. 9333, pubblicata in BURTAA 12 novembre 1985, n. 50

Il Sindaco del Comune di Rumo è di diritto Presidente del Consiglio di Amministrazione, ha la legale rappresentanza della Fondazione, ne cura la gestione patrimoniale, presentando ogni anno all'approvazione del Consiglio i bilanci preventivo e consuntivo dell'ente. (3)

(3) Articolo così modificato con D.G.P. Trento 4 ottobre 1985, n. 9333, pubblicata in BURTAA 12 novembre 1985, n. 50 Testo previgente [La Fondazione viene amministrata da un Consiglio di amministrazione, composto dal sindaco del Comune di Rumo, dal sacerdote addetto alla chiesa parrocchiale di S. Vigilio in Lanza e Mocenigo e dal maestro fiduciario delle Scuole elementari di Rumo.

(1) Comma così modificato con D.G.P. Trento 13 giugno 1980, n. 5834, pubblicata in BURTAA 9 settembre 1980, n. 46]

Testo previgente [L'Amministrazione del legato è affidata, secondo le disposizioni testamentarie della fondatrice, al sacerdote addetto alla Chiesa parrocchiale di S. Vigilio in Lanza-Mocenigo ed al signor Giovanni Marchesi di Mocenigo. Dopo la morte di quest'ultimo subentrerà come amministratore il podestà di Rumo.

Gli uffici di contabilità e di segreteria sono tenuti dal parroco di Lanza-Mocenigo, che può valersi di un coadiutore sotto la propria personale responsabilità.]

Art. 4

La Fondazione ha carattere perpetuo. Gli atti del Consiglio di amministrazione relativi al conferimento delle borse di studio sono sottoposti alla preventiva approvazione da parte dell'Autorità competente. (1)

(1) Articolo così modificato con D.G.P. Trento 13 giugno 1980, n. 5834, pubblicata in BURTAA 9 settembre 1980, n. 46 Testo previgente: [La Fondazione ha carattere perpetuo e gli atti di gestione della medesima sono sottoposti all'approvazione della Giunta per l'istruzione media della Venezia Tridentina.]

Art. 5

Possono beneficiare delle borse di studio i maschi canonicamente legittimi discendenti in ordine al diritto di prelazione, e precisamente:

I. – I discendenti maschi del fratello Antonio;

II. – I discendenti maschi della sorella Vittoria;

III. – I discendenti maschi anche in linea femminile del ramo del padre della Fondatrice Antonio Bertolla.

Art. 6

Qualora non usufruiscano della Fondazione o Legato i primi aventi diritto, potranno aspirare i secondi e gli ultimi.

Art. 7

Per poter beneficiare delle rendite del Legato gli studenti debbono frequentare, con una condotta morale ineccepibile e con buon profitto, una scuola media superiore pubblica o privata legalmente riconosciuta, o una scuola successiva a quella dell'obbligo scolastico per l'acquisizione di una professione o arte, oppure essere iscritti ad una Università o ad

un Istituto di istruzione superiore, con regolare superamento dei prescritti esami.

Tale diritto spetta anche a quanti frequentino un Seminario della Chiesa Cattolica Romana per intraprendere la carriera Ecclesiastica. (1)

(1) Articolo così modificato con D.G.P. Trento 13 giugno 1980, n. 5834, pubblicata in BURTAA 9 settembre 1980, n. 46 Testo previgente: [Per poter beneficiare delle rendite del Legato gli studenti debbono frequentare con una condotta morale ineccepibile e con buon profitto una scuola media

pubblica: Liceoginnasio, Liceo scientifico, Istituto tecnico, Istituto magistrale, oppure una scuola pubblica commerciale, industriale, di avviamento professionale per dedicarsi ad una carriera o ad una professione o arte; tale diritto spetta anche a quanti di questa discendenza frequentino un Seminario della Chiesa Cattolica Romana per intraprendere la carriera Ecclesiastica.]

Art. 8

Per ragioni di controllo da parte degli amministratori, gli studi devono essere fatti presso Istituti posti entro un ambito territoriale precisato da essi di volta in volta.

Art. 9

Gli amministratori fisseranno il numero delle borse, in proporzione delle rendite annuali e coloro che saranno ammessi al godimento lo conserveranno per tutta la durata degli studi, sempre che sussistano le condizioni di cui all'art. 7.

Art. 10

Negli anni in cui nessun giovine avente diritto di beneficiare del Legato frequentasse gli Istituti nominati, o frequentandoli non si trovasse nelle condizioni volute dall'articolo 7, l'ammontare delle rendite relative sarà capitalizzato.

Art. 11

Qualora in processo di tempo le linee sopraricordate ed elencate si estinguano, le rendite del Legato andranno devolute a favore di giovani di Rumo che si dedichino agli studi secondo le disposizioni surriferite, e precisamente: in primo luogo a favore di giovani appartenenti al Circondario parrocchiale di Lanza-Mocenigo (Rumo) ed in secondo luogo a giovani appartenenti al circondario parrocchiale di Marcena-Rumo.

Art. 12

Nel conferimento delle borse di studio saranno osservate, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni in tema di preferenza per alcune categorie di alunni. (1)

(1) Articolo così modificato con D.G.P. Trento 13 giugno 1980, n. 5834, pubblicata in BURTAA 9 settembre 1980, n. 46

Testo previgente: [Nel conferimento delle borse sarà osservata la disposizione di cui all'art. 33 del regolamento 9 gennaio 1927, n. 6, che stabilisce preferenze per alcune categorie di alunni.]